

N. 04449/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07043/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7043 del 2013, proposto da:

Comune di Colleferro, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Colabianchi in Roma, via Oslavia, 30;

contro

Rete per la Parità, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anselmo, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, corso di Francia, 197;

Romeo Pietanesi, Maria Luisa Camilli, Fabrizio Zangrilli, Giancarlo Di Tomassi, Addolorata Brosco, Angelo Di Placido, Maria Pia Di Tomassi, Luana Di Placido, Maria Teresa Nichilò, Luca Stella, Carmela Dieni, Linda Rossi, Emilio Rossi, Maria Lubraco, Sandro Magnosi, Federica Spiriti, Antonietta Isola, Luigi Roscia, Vittorio

Fiaschetti, Alessia Sabene, Beatrice Zangrilli, Mauro Zangrilli, Lucia Ludovisi, Paolo Nichilò, Maria Moscarelli, Antonella Giovannoni, Maria Cristina Sinibaldi, Alberto Valleriani, Chiara Ferretti, Rossella Menichelli, Salvatore Milazzo e Emanuela Strufaldi;

nei confronti di

Eugenio Trani;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 08206/2013, resa tra le parti, concernente nomina componente Giunta comunale di Colleferro - Pari opportunità – MCP.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete per la Parità;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Colabianchi e Anselmo;

Rilevato che la Sezione ha già asserito (sentenza 5 dicembre 2012, n. 6228) che, quando lo Statuto Comunale, come nella specie, non

dispone alcun vincolo specifico nella composizione degli organi di governo del Comune, non è possibile ricavare dai principi generali, anche di rango sovranazionale, un obbligo specifico di riequilibrio di genere nella composizione dei predetti organi;

Rilevato, infatti, che le ipotesi prese in considerazione dalla Sezione in relazione allo Statuto regionale della Campania e della Lombardia (sentenze 27 luglio 2011, n. 4502 e 21 giugno 2012, n. 3670), riguardano casi in cui lo Statuto predetermina un vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, ovvero codifica una regola di cd. "positive action" di tipo promozionale, che deve pur sempre essere enunciata in modo specifico e determinato, il che non si verifica nel caso di specie;

Ritenuto che i predetti principi generali anche di rango sovranazionale riguardanti l'equilibrio di genere possono, semmai, configurare parametri di legittimità dello Statuto comunale che non preveda vincoli specifici come sopra indicati, da far valere con gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento;

Ritenuto, comunque, che, in difetto di ogni previsione specifica, come ha già affermato questo Consiglio (Sez. I, parere 16 marzo 2012, n. 1306, affare n. 1263-2011, Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012), di certo non è possibile che l'interprete si sostituisca alla sede normativa e determini egli stesso, estemporaneamente ed arbitrariamente, il numero di minimo di componenti di ciascun sesso;

Ritenuto, pertanto, che ad un primo sommario esame sussiste il fumus boni iuris dell'appello cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7043/2013) e, per
l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:
compensa.

Fissa l'udienza di merito al 15 aprile 2014, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)